



**REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA
FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO AUTONOMIE LOCALI
Servizio 5° Elettorale
Via Trinacria 34/36
90144 - Palermo**

dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it

Prot. n. 15157

del 25 SET. 2022

Responsabile del Procedimento: dott. Giovanni Cocco Tel. 091/7074428 Mail: g.cocco@regione.sicilia.it
Dirigente del Servizio: dott. Giovanni Corso

OGGETTO: Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica - Elezione diretta del Presidente della Regione contestualmente alla elezione dell'Assemblea Regionale Siciliana per la diciottesima legislatura – Rappresentanti di lista – Chiarimenti.

**Alle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo di
Agrigento – Caltanissetta – Catania – Enna – Messina
Palermo – Ragusa – Siracusa – Trapani**

e per il tramite delle Prefetture

ai Comuni dell'Isola

Con riferimento alla fattispecie di cui in oggetto, sono pervenute a questo Dipartimento Autonomie Locali numerose segnalazioni in merito all'avvenuta nomina, quale rappresentante di lista, di soggetti candidati nelle liste provinciali per quanto attiene le elezioni del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana, o candidati per l'elezione della Camera dei Deputati e del Senato, stante la concomitanza delle elezioni politiche di Camera e Senato, nonché del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana, che si svolgono in data odierna, domenica 25 settembre 2022.

Ciò posto, al riguardo, nel rilevare che la disciplina in merito alla fattispecie in trattazione dettata dall'art. 19 della legge regionale n. 29/1951, non vieta esplicitamente la nomina di un candidato quale rappresentante di lista, si richiama quanto prescritto dall'art. 9 della Legge n. 212/1956, il quale dispone che *"Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda."*

Nei giorni destinati alla votazione altresì è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche previste all'art. 1 della presente legge.

Chiunque contravviene alle norme di cui al presente articolo è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000'.

Pertanto, considerato che la legislazione in materia non contiene alcun cenno circa il divieto alla nomina in questione, in assenza di specifiche disposizioni normative, nulla vieta ai Presidenti di seggio, di consentire al candidato di svolgere le funzioni di rappresentante di lista, fermo restando, ovviamente, che deve darsi atto e farne menzione nel verbale delle operazioni di sezione. Tenuto conto, comunque, delle richiamate prescrizioni di cui all'art. 9 della legge n. 212/1956, si ritiene che i Presidenti di seggio debbano vigilare acchè i candidati designati rappresentanti di lista, presenti presso le sezioni elettorali, non violino il disposto normativo suddetto. In tal senso il Presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza o che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

**IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
(Dott. Giovanni Cocco)**



**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Giovanni Corso)**